



Cosa si intende per prodotto tessile

Il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

L'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012 dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un **contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi**:

- La composizione fibrosa
- L'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale indicata con la frase: "Contiene parti non tessili di origine animale"
- Il responsabile dell'immissione in commercio

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la **composizione fibrosa** del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:

- in lingua italiana
 - per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni)
 - con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili
 - in ordine decrescente di percentuale di peso
- Cosa si intende per calzature

Cosa si intende per calzature

Rientrano nella categoria scarpe, sandali, pantofole, stivali e simili, sportive, da ballo o ortopediche, sia che siano fatte di lacci, sia che ricoprano le gambe o parti di esse. Su questa categoria vigono le disposizioni legislative sull'etichettatura.

Non sono soggette alla normativa sull'etichettatura le calzature d'occasione usate, le calzature-giocattolo, le calzature di protezione (stivali per motociclisti o calzature professionali specifiche) e quelle disciplinate dalle norme sulle sostanze pericolose.

Per essere commercializzate le calzature devono avere delle etichette conformi alle norme vigenti.

L'**etichetta** deve riportare prima di tutto informazioni sul materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia (parte superiore che copre il piede), del suo rivestimento e della suola interna ed esterna.

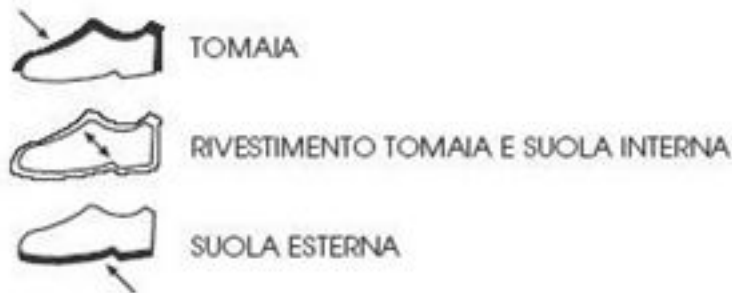
Qualora nessun materiale raggiunga la percentuale, devono esserci indicazioni sulle componenti principali.

Le indicazioni, in lingua italiana o rappresentate da simboli, sono:

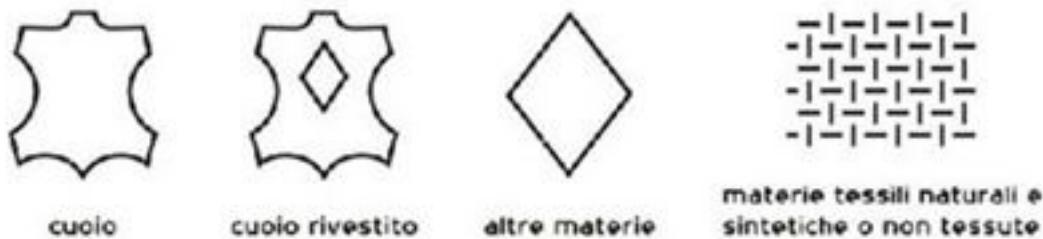
- cuoio e pelle;
- cuoio pieno fiore;
- cuoio rivestito (cuoio accoppiato con altro materiale pressato, tipo gomma, cartone, stoffa, dove il cuoio non supera un terzo dello spessore totale, ma è comunque superiore a 0,15 cm);
- materiali tessili (naturali, sintetiche o non tessute);
- altre materie (es. gomma).

L'etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature, stampata, incollata o applicata a un supporto attaccato, purché sia visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.

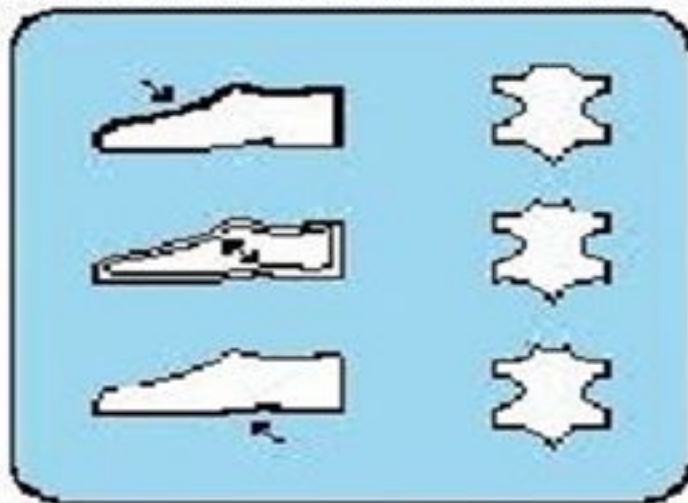
PARTI DELLA SCARPA E SIMBOLI CORRISPONDENTI



MATERIALI E SIMBOLI CORRISPONDENTI



ESEMPIO DI ETICHETTA DI CALZATURA REALIZZATA INTERAMENTE IN CUOIO



Normativa di riferimento

- Legge 8 aprile 2010, n. 55 disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri
- D.m. 11 aprile 1996 recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore
- Regolamento (UE) N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le

direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE

- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194. Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Guide e pubblicazioni relative ai prodotti tessili e calzature

- Guida all'etichettatura delle calzature pubblicata sul sito Unioncamere <http://vigilanzamercato.unioncamere.it/P42A359C17S12/Guida-alla-corretta-compilazione-dell-etichetta-delle-calzature.htm>
- Guida all'etichettatura dei prodotti tessili pubblicata sul sito Unioncamere <http://www.unioncamere.gov.it/P42A2424C189S123/Etichettatura-dei-prodotti-tessili--on-line-due-guide-per-imprese-e-consumatori.htm>

Contatti

Unità organizzativa:

Regolazione del Mercato, Promozione e Provveditorato

Indirizzo:

Reg. Borgnalle, 12 - Aosta

Telefono:

0165 573045

Email:

regolazione@ao.camcom.it

PEC:

regolazione@ao.legalmail.camcom.it

Orari:

Referenti:

Dirigente: dott.ssa Claudia Carnevali

Funzionario/Ispettore: Patrizia Demartini (tel. 0165 573043)

Segreteria: Vera Verthuy (tel. 0165 573045)

Ultima modifica:

Martedì, Maggio 4, 2021 - 12:03

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

No votes yet

Aliquota
